

Consiglio di Tresidenza della Giustizia Cributaria

Rif. prot. n.7463-7495 /1920/CPGT

Delibera n. 313/2020

Il Consiglio nella seduta del 28/2000, composto come da verbale in pari data; sentito il relatore Consigliere A = 28/2000; ;

richiamata la delibera consiliare n. 689 del 09/06/2020 con la quale lo scrivente Ufficio ha promosso, mediante pubblicazione della citata delibera sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di n. 1 Presidente di Sezione presso la CTP di Pistoia;

rilevato che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione per la CTP di Pistoia dei seguenti nominativi:

	CARICA	COMMISSIONE DI APPARTENENZA	ANZIANITA' DI SERVIZIO
ROBERTO PASCA	PC	CTP SIENA	14/07/2017
CARLO GRECO	PS	CTR TOSCANA	12/10/2001

vista la Ris. N. 7/2015 e successivi emendamenti;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Commissioni Tributarie, corredate:

- A) dalle dichiarazioni dei candidati dell'assenza di incompatibilità, di cui all'art. 8, comma 1-bis d.lgs. 545/92, in riferimento alla sede di applicazione, dell'assenza di provvedimenti disciplinari comminati o di procedimenti disciplinari in corso;
- B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti di Commissione, nei quali si attesta il regolare svolgimento delle funzioni, avuto riguardo all'attività effettivamente svolta, ed al numero di applicazioni interne in corso;

considerato che, al fine di armonizzare e sostituire le disposizioni impartite con le precedenti risoluzioni in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Commissioni Tributarie presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, il Consiglio di Presidenza, con la risoluzione n.07 del 13/10/2015, ha stabilito, tra l'altro, il "Limite del numero di incarichi" concedibili, delle applicazioni complessive in un massimo di tre, limite che, ai sensi di quanto stabilito dalla Risoluzione n. 5 del 03/03/2015, rimane in ogni caso fermo a massimo due per le applicazioni

interne e massimo due per quelle esterne;



Consiglio di Tresidenza della Giustizia Cributaria

considerato che in caso di interpello per Commissioni provinciali i candidati provenienti dalla Commissione regionale del medesimo ambito possono essere ammessi solo in caso di assenza di partecipanti del grado provinciale e che, essendo validamente presente l'istanza del dott. Roberto PASCA, proveniente dalla CTP di Siena, non può essere valutata la candidatura del dr. Carlo GRECO;

tenuto conto che il numero dei partecipanti ammessi per la qualifica di PS è pari a quello bandito e che, pertanto, non si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Ris. n. 7/2015, applicando il dott. Roberto PASCA;

considerato, infine, che presso la sede in questione risultano vacanti i posti del Presidente di Commissione e di Sezione e che, pertanto, l'unico Presidente di sezione in servizio risulterebbe quello applicato in esito al presente interpello, il quale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, assumerà l'incarico di Presidente facente funzioni della Commissione, nelle more della nomina di quello titolare;

vista la risoluzione Consiliare n.3 del 2/03/2010 con la quale viene data un interpretazione estensiva all'articolo 2, comma 2 del D.lgs 545 del 31/12/1992, in quanto la Corte Costituzionale, che considera esigenza costituzionalmente rilevante la continuità e prontezza delle funzioni giurisdizionali e che non è ammissibile nel nostro sistema che il diritto del cittadino di far valere in giudizio i propri diritti resti sospeso a tempo indeterminato, ha affermato che tale norma può essere utilizzata ad individuare il soggetto che sostituisca il Presidente della Commissione, in caso di assenza o impedimento, non solo nelle funzioni non giurisdizionali ma anche nelle funzioni giurisdizionali;

ritenuto, per quanto alla richiamata risoluzione, che nel caso di sostituzione del Presidente di commissione per vacanza del posto, le funzioni assunte debbano comprendere anche quelle giurisdizionali;

visto l'art.24 del D.Lgs. 545/92;

vista la Risoluzione Consiliare n. 07 del 13/10/2015 e i successivi emendamenti;

DELIBERA

l'applicazione, in via non esclusiva per la carica di Presidente di Sezione, presso la Commissione Tributaria Provinciale di PISTOIA <u>a decorrere dal 01/09/2020</u> e per un periodo di 12 mesi, o minor periodo fino alla definizione di procedure concorsuali per tale sede per la carica di PC e di PS



Consiglio di Tresidenza della Giustizia Cributaria

che rendano incapiente l'organico, secondo le tabelle allegate alla Circolare approvata con delibera n. 1619/2019 e successivi aggiornamenti, del seguente nominativo:

NOMINATIVO	CARICA	COMMISSIONE APPARTENENZA	DI
ROBERTO PASCA	PC	CTP SIENA	

di prendere atto che a decorrere dal giorno 01/09/2020 il Presidente di sezione dott. Roberto PASCA assume le funzioni di Presidente della Commissione, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.lgs.545 del 31.12.1992, sempre per un periodo di 12 mesi, o minor periodo fino alla definizione di procedure concorsuali per tale sede per la carica di PC o di PS che rendano incapiente l'organico, secondo le tabelle allegate alla Circolare approvata con delibera n. 1619/2019 e successivi aggiornamenti.

Si pubblichi sul sito internet del Consiglio di Presidenza;

Si comunichi:

- alla Direzione della Giustizia Tributaria Ufficio III- "Rapporti con il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e coordinamento degli organi di giurisdizione tributaria";
- al Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Toscana;
- al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Siena che avrà cura di notificare la presente delibera all' interessato;
- al Presidente f.f. della Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, rammentando che non possono essere disposte ulteriori applicazioni interne, e la data di rientro alla Commissione di appartenenza degli applicati, sia in caso di completamento dell'organico per nuove nomine conseguenti alla definizione di procedure concorsuali e sia per scadenza naturale dell'applicazione.

